

APPROFONDIMENTO DEL 09/06/2022

BONUS 200 EURO, UN PERCORSO A OSTACOLI PER LE IMPRESE

PREMESSA

Manca poco all'erogazione del bonus 200 euro contro il caro vita previsto dal Decreto aiuti. Beneficeranno dell'indennità *una tantum*, ben 31,5 milioni di persone e la misura peserà sulle casse dello Stato per 6,3 miliardi di euro. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio del decreto-legge n. 50/2022, è stata finalmente definita la platea dei beneficiari del bonus 200 euro, sono state disciplinate le modalità di erogazione della misura e individuati i soggetti tenuti alla presentazione dell'istanza e coloro che, invece, riceveranno l'indennità "in automatico". Non solo dipendenti, pensionati, disoccupati, ma anche titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, percettori del reddito di cittadinanza e collaboratori domestici, lavoratori a tempo determinato, stagionali, intermittenti, lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, lavoratori autonomi occasionali ex art. 2222 codice civile. Tra i destinatari della misura, anche autonomi e professionisti; tuttavia, per queste categorie bisognerà ancora attendere il decreto attuativo. Cosa succederà, dunque, a partire da luglio? I datori di lavoro dovranno erogare, nella busta paga di luglio, la somma di 200 euro ai lavoratori dipendenti che nel primo quadrimestre dell'anno 2022 hanno beneficiato dell'esonero di cui art. 1 comma 121 della legge numero 234/2021, ovvero, la riduzione di 0.8 punti percentuali dell'aliquota contributiva a carico dei lavoratori dipendenti. Tale importo verrà compensato con i contributi dovuti nella denuncia mensile, in modo simile alla procedura prevista per l'indennità di malattia. Per titolari del reddito di cittadinanza e pensionati, con reddito per l'anno 2021 non superiore ai 35mila euro, sarà, invece, l'Inps a provvedere all'erogazione del bonus. Una misura che solleva dubbi e perplessità e che creerà non poche criticità alle imprese, legate, ad esempio, ai requisiti dei lavoratori dipendenti e autonomi o alla preventiva dichiarazione del lavoratore che per usufruire dell'indennità in questione non deve essere titolare delle prestazioni previste dall'articolo 32, commi 1 e 18 del decreto citato.

LA DISCIPLINA DEL BONUS 200 EURO

Con il presente approfondimento, **Fondazione Studi Consulenti del Lavoro** analizza le principali novità introdotte dagli articoli 31 (indennità una tantum per i lavoratori dipendenti), 32 (indennità una tantum per i pensionati e altre categorie di soggetti) e 33 (fondo per il potere di acquisto dei lavoratori autonomi) del D.L. n. 50/2022. Mentre gli articoli 31 e 32 fissano la misura dell'indennità in 200 euro *una tantum ex lege*, l'articolo 33, relativamente ai lavoratori autonomi e i professionisti, si limita all'istituzione di un Fondo, con una dotazione finanziaria di 500 milioni di euro per l'anno 2022. Con un successivo Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto col Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro il 17 giugno 2022 (termine peraltro ordinatorio), dovranno essere definiti criteri e modalità per accedervi (requisiti, importo, modalità di erogazione e quanto altro).

1. LAVORATORI DIPENDENTI

L'indennità *una tantum* per i lavoratori dipendenti è pari a 200 euro e verrà erogata dai datori di lavoro con la mensilità del mese di luglio 2022.

Il datore di lavoro procederà al recupero del credito derivante dalle somme anticipate ai lavoratori mediante compensazione con le denunce contributive di cui all'articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, del mese di luglio 2022.

Le indicazioni saranno fornite dall'Inps.

L'indennità, secondo il tenore letterale dell'articolo 31, comma 1, del decreto, spetta ai lavoratori dipendenti in forza al mese di luglio 2022 con esclusione dei lavoratori domestici, questi ultimi, peraltro, già beneficiari dell'indennità prevista dall'articolo 32, comma 8 del decreto alle condizioni ivi previste.

Quanto ai requisiti soggettivi in capo ai lavoratori, dalla lettura del primo comma dell'articolo 31 salta subito all'occhio come la condizione di accesso all'indennità non sia legata al reddito imponibile percepito nel 2021 come, invece, previsto dall'articolo 32, ad esempio per i pensionati, ma sia invece legata alle condizioni soggettive previste da un altro provvedimento cui il legislatore rinvia.

I requisiti che consentono al lavoratore di beneficiare dell'indennità una tantum di 200 euro sono quelli relativi alla decontribuzione di 0,8 punti percentuali prevista a favore dei lavoratori dipendenti per l'anno 2022 dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Più specificamente, "ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, non titolari dei trattamenti di cui all'articolo 32 e che nel primo quadrimestre dell'anno 2022 hanno beneficiato dell'esonero di cui al predetto comma 121 per almeno una mensilità, è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 200 euro". La lettura della norma porta ad una prima riflessione sul significato da attribuire alla previsione che prevede il diritto al Bonus 200 euro a favore

di “coloro che hanno beneficiato dell'esonero di cui al predetto comma 121 per almeno una mensilità”.

A tal proposito, sorge il dubbio se per il diritto all'indennità sia necessario aver effettivamente beneficiato dell'esonero contributivo di cui al predetto comma 121 per almeno una mensilità, oppure se sia sufficiente averne semplicemente diritto, a prescindere dell'effettiva applicazione dell'esonero da parte del datore di lavoro nelle mensilità individuate dal legislatore.

Il dubbio sorge per diverse ragioni. La prima riguarda le tempistiche che i datori di lavoro hanno avuto a disposizione per procedere al riconoscimento dell'esonero contributivo a favore dei lavoratori. A tal fine, infatti, si è reso necessario attendere le istruzioni operative e contabili dell'Inps, giunte solo lo scorso 22 marzo con la diffusione della circolare n. 43.

Tale documento di prassi ha fornito le indicazioni per l'esposizione nelle denunce mensili dell'importo del beneficio contributivo che è potuta avvenire solo a partire da quelle del mese di competenza marzo 2022 con possibilità di esposizione degli arretrati nelle denunce correnti dei mesi di marzo, aprile e maggio 2022.

Peraltro, l'utilizzo di procedure informatiche ha ulteriormente determinato un ritardo nell'avvio del recupero dell'esonero contributivo in quanto non tutte le aziende produttrici dei software si sono adeguate entro il primo quadrimestre, avendo l'Inps consentito – come già evidenziato – la possibilità di effettuare il conguaglio dei mesi pregressi anche con la denuncia di competenza di maggio 2022.

A parte le questioni operative legate ai tempi di aggiornamenti dei software, comunque, si ritiene che per il diritto all'indennità sia sufficiente l'acquisizione del diritto e quindi che il lavoratore abbia i requisiti previsti dal citato articolo 1, comma 121, legge n. 234/2021 per almeno una mensilità del primo quadrimestre 2022 a prescindere dunque che l'esposizione dell'esonero contributivo sia effettivamente avvenuta *ab origine* in una delle denunce contributive mensili del periodo interessato.

Sotto il profilo procedurale, è previsto che il datore di lavoro proceda automaticamente al riconoscimento dell'indennità.

Tuttavia, tale automaticità è in realtà subordinata ad una preventiva dichiarazione da parte del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 32, commi 1 e 18 del decreto.

Il lavoratore deve, cioè, dichiarare di non essere titolare di un trattamento pensionistico, del reddito di cittadinanza che danno luogo all'indennità di cui all'articolo 32, commi 1 e 18 del decreto.

Filo conduttore dei tre articoli che regolano l'indennità, infatti, è che il riconoscimento può avvenire solo una volta. Pertanto, un soggetto che soddisfa il requisito previsto per l'indennità anche per più ipotesi regolate dagli articoli 31, 32 e 33, potrà beneficiarne una sola volta. A tal fine, è prevista una gerarchia tra le diverse tipologie di indennità previste.

Il diritto all'indennità di cui all'articolo 32, comma 1, prevale rispetto a tutte le altre indennità previste, compresa quella dell'articolo 31. Qualora nel nucleo del beneficiario

del reddito di cittadinanza sia presente un soggetto cui spetta l'indennità di cui all'articolo 31 o 32, sono queste a prevalere.

L'indennità *una tantum* spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro. È, pertanto, opportuno che i datori di lavoro si cautelino per evitare possibili plurimi riconoscimenti del bonus 200 euro che comporterebbero inevitabilmente recuperi in sede di controllo delle denunce mensili ai fini contributivi da parte dell'Inps.

Appare evidente che tale profilo potrà assumere particolari profili di criticità ove il rapporto di lavoro dovesse nel frattempo essere cessato in quanto il recupero dell'istituto verrà effettuato nei confronti del datore di lavoro per cui sarà poi quest'ultimo a dover recuperare l'indebitato nei confronti dell'ex dipendente.

L'indennità di 200 euro spetta a tutti i lavoratori in possesso dei requisiti indicati in precedenza a prescindere dalla durata dell'orario di lavoro.

Pertanto, anche nel caso di lavoratore con contratto a tempo parziale, l'indennità spetterà nella misura prevista.

Il problema, invece, si pone nel caso di rapporti di lavoro instaurati dal mese di maggio 2022, in quanto il datore di lavoro non è evidentemente in possesso degli elementi che gli consentano la verifica del requisito di cui all'articolo 1, comma 121, della legge n. 234/2021, cioè il riconoscimento dell'esonero contributivo per almeno una mensilità del primo quadrimestre 2022.

Il nodo da sciogliere è se nel mese di luglio 2022 in cui dovrà essere erogato il bonus, sarà onere del datore di lavoro verificare se nel corso del primo quadrimestre il dipendente aveva un contratto che gli dava diritto alla decontribuzione e se ne ha fruito in almeno in uno dei quattro mesi.

In caso affermativo, con che modalità? È sufficiente un'autocertificazione del lavoratore?

Secondo l'interpretazione letterale della norma è il datore di lavoro con il quale sussiste il rapporto di lavoro nel mese di luglio a dover riconoscere il bonus, ma si auspicano chiarimenti e modifiche in sede di conversione del decreto.

L'indennità *una tantum* non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.

SPUNTI DI RIFLESSIONE

Una riflessione merita il criterio scelto per determinare il diritto o meno al bonus. Il beneficio dell'esonero dello 0,8% non tiene particolarmente conto della situazione economica personale del lavoratore, a differenza del riferimento al reddito dell'anno precedente. Un esempio, fra tutti, può essere rappresentato dal caso di un lavoratore che ha fruito dell'esonero nel mese di gennaio e, successivamente, ha avuto il riconoscimento di un importante aumento retributivo tale da superare di molto la soglia "spartiacque" nei mesi successivi. Ulteriore aspetto da analizzare, in merito all'articolo 31,

è la disparità di trattamento che subiranno i lavoratori, in tutti i quei casi in cui, per motivi diversi, nel primo quadrimestre 2022, si son trovati ad avere un imponibile contributivo inferiore al massimale mensile di € 2.692,00, quando in un mese “standard” la retribuzione degli stessi sarebbe stata superiore; lavoratori che, a parità di retribuzione, ad esempio € 3.000,00 mensili, nel caso di assenza di eventi particolari, durante il primo quadrimestre del 2022, restano fuori dalla possibilità di fruire del bonus, non avendo goduto dell’esonero dello 0,8%. Gli stessi lavoratori che, invece, durante il primo quadrimestre abbiano goduto di prestazioni a sostegno del reddito (malattia, maternità obbligatoria, congedo parentale, infortunio), che incidono a livello di imponibile previdenziale, possono aver portato ad una retribuzione imponibile da € 3.000,00 contrattuali, ad esempio, a € 2.500,00 consentendo così l’applicazione dell’esonero dello 0,8%. Va precisato che stando alla circolare n. 43/2022 citata, il controllo deve essere effettuato su base mensile, senza alcun conguaglio a dicembre o in sede di cessazione del rapporto di lavoro. Esempio emblematico, è la disparità di trattamento tra due lavoratori con la qualifica di impiegato, e con la stessa retribuzione, ma, operanti in settori diversi, (uno nel commercio, l’altro nell’industria). In caso di malattia, infatti, per l’impiegato del commercio vi sarà l’intervento dell’Inps, con conseguente riduzione dell’imponibile previdenziale; per l’impiegato del settore industria, invece, essendo la malattia interamente a carico del datore di lavoro, l’indennità corrisposta sarà totalmente imponibile.

2. INDENNITÀ A FAVORE DEI PENSIONATI ED ALTRI SOGGETTI

L’articolo 32 del decreto disciplina le diverse ipotesi in cui è previsto il riconoscimento dell’indennità a favore di pensionati ed altri soggetti beneficiari.

L’importo dell’indennità prevista a favore dei soggetti individuati dalla norma è sempre di 200 euro e può essere riconosciuta una sola volta.

2.1 PENSIONATI

Dal comma 1 al comma 7 troviamo le regole previste per i pensionati.

L’indennità di 200 euro *una tantum* spetta a favore dei soggetti che possano vantare congiuntamente i seguenti requisiti:

- essere residenti in Italia;
- essere titolari di almeno un trattamento pensionistico a carico di una qualsiasi forma di previdenza obbligatoria con decorrenza entro il 30 giugno 2022;
- essere titolari di reddito personale ai fini IRPEF per il 2021 non superiore a € 35.000,00.

Danno diritto al bonus i trattamenti:

- di pensione o assegno sociale;
- di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti;

- trattamenti di accompagnamento alla pensione.

L'indennità verrà riconosciuta automaticamente dall'Inps o dall'Ente previdenziale individuato dall'Inps attraverso il casellario centrale dei pensionati.

Al fine di determinare il reddito fiscale 2021, sono espressamente esclusi:

- i trattamenti di fine rapporto comunque denominati;
- il reddito di abitazione e le competenze arretrate soggette a tassazione separata.

2.2 LAVORATORI DOMESTICI

L'indennità a favore dei lavoratori domestici spetta a condizione che risulti in corso almeno un rapporto di lavoro domestico alla data del 18 maggio 2022.

L'erogazione è effettuata dall'Inps direttamente al lavoratore previa domanda.

Non è chiaro, a tal fine, se la previsione del comma 8 che indica quale modalità di presentazione della domanda presso gli Istituti di patronato costituisca il canale esclusivo per l'accesso all'indennità come sembrerebbe emergere dal tenore letterale della norma.

2.3 PERCETTORI DI NASPI E DIS-COLL ED INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE AGRICOLA

L'indennità verrà riconosciuta direttamente dall'Inps ai percettori di NASpi e DIS-COLL per il mese di giugno 2022 nonché a coloro che nel corso del 2022 percepiscono l'indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021.

2.4 COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI

L'indennità spetta ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile i cui contratti sono attivi alla data del 18 maggio 2022.

Sono previsti gli ulteriori requisiti:

- iscrizione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
- non essere titolari dei trattamenti pensionistici che danno luogo all'indennità di 200 euro;
- non essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- un reddito ai fini IRPEF derivante dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021.

L'indennità verrà erogata previa domanda all'Inps.

2.5 PERCETTORI DI INDENNITÀ COVID19

L'Inps riconosce l'indennità ai lavoratori che nel 2021 siano stati beneficiari di una delle indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport ai sensi dell'articolo 10, commi da 1 a 9 ex D.L. n. 41/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 69/2021, dell'ulteriore indennità, concessa agli stessi soggetti sopra citati, ex art. 42 del D.L. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2021.

2.6 LAVORATORI STAGIONALI, A TEMPO DETERMINATO ED INTERMITTENTE

L'indennità spetta ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e ai lavoratori intermittenti che, nel 2021, abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate. Anche in questo caso l'indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito ai fini IRPEF derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021.

Per l'ottenimento del bonus è necessario presentare domanda all'Inps.

2.7 LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

Previa domanda, l'Inps eroga il bonus *una tantum* ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati e sempre se i soggetti abbiano un reddito ai fini IRPEF derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021.

2.8 LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI

Sempre a domanda, l'Inps eroga l'indennità ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che, nel 2021 siano stati titolari di contratti di lavoro autonomo occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile. Condizioni per godere del beneficio sono:

- l'accredito di almeno un contributo mensile nel 2021;
- essere iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 al 18 maggio 2022.

Per quanto riguarda il primo requisito, occorre considerare che l'obbligo contributivo, ai sensi dell'articolo 44 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, si applica qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore a 5.000 euro.

A tal fine, il suddetto limite, come chiarito dalla prassi amministrativa, costituisce una fascia di esenzione, e che, in caso di superamento di detta fascia, sempre in relazione alle sole attività considerate dalla norma, i contributi sono dovuti esclusivamente sulla quota di reddito eccedente. (cfr. circolare Inps n. 103/2004).

Superato tale limite, occorre, altresì, considerare che il minimale mensile ai fini contributivi nel 2021 era di euro 1.329,43 (annuo euro 15.593).

Pertanto, il richiedente dovrà verificare se per effetto dei redditi derivanti da tutte le prestazioni di lavoro autonomo occasionale eseguite dallo stesso soggetto con qualsiasi committente abbiano consentito l'accredito contributivo di almeno un mese nel 2021.

Per anno solare, ai fini dell'obbligo contributivo, deve intendersi il periodo 1° gennaio - 31 dicembre (circolare Inps n. 103/2004).

2.9 INCARICATI ALLE VENDITE A DOMICILIO

L'Inps, a domanda, eroga il bonus ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- reddito nell'anno 2021 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro;
- titolari di partita IVA attiva;
- iscritti, alla data del 18 maggio 2022, alla Gestione separata, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

2.10 TITOLARI DI REDDITO DI CITTADINANZA

I beneficiari del reddito di cittadinanza riceveranno l'indennità d'ufficio nel mese di luglio 2022 unitamente alla rata mensile di competenza.

È, tuttavia, necessario che all'interno del nucleo non vi sia altro beneficiario delle indennità di cui all'articolo 31 a favore dei lavoratori dipendenti, e di cui ai commi da 1 a 16 dell'articolo 32 del decreto.

2.11 TEMPI DI EROGAZIONE

Tutte le indennità indicate all'articolo 32 del decreto, salvo quelle a favore dei titolari di trattamenti pensionistici, dei lavoratori domestici e dei titolari di reddito di cittadinanza (si vedano i relativi paragrafi supra) saranno erogate successivamente all'invio delle denunce contributive del mese di luglio 2022 da parte dei datori di lavoro.

2.12 DISCIPLINA COMUNE

L'articolo 32 del decreto prevede che l'indennità non concorre alla formazione del reddito ai fini IRPEF.

Le prestazioni dell'articolo 32 non sono compatibili con quelle dell'articolo 31, non sono tra loro compatibili e possono essere corrisposte a ciascun soggetto avente diritto una sola volta.

3. INDENNITÀ A FAVORE DEI LAVORATORI AUTONOMI E PROFESSIONISTI

L'art. 33 del decreto prevede l'istituzione di un Fondo dedicato, di un importo pari a 500 milioni di euro, lasciando poi ad un successivo decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto col Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro il 17 giugno 2022 l'individuazione dei requisiti, il limite reddituale, l'importo, procedure per la richiesta e le modalità di erogazione.

I soggetti interessati sono i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti alle gestioni Inps, quindi coltivatori diretti, mezzadri e coloni; artigiani ed esercenti attività commerciali; imprenditori agricoli a titolo principale; pescatori autonomi, della piccola pesca marittima e delle acque interne; gestione separata, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335; nonché quelli iscritti alle Casse di previdenza autonome di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103. I predetti soggetti non debbono aver fruito dell'indennità di cui agli articoli 31 e 32 del decreto. Il requisito reddituale non è, invece, fissato in quanto dovrà essere previsto dal decreto attuativo.

BONUS 200 EURO

Beneficiari	Requisiti	Modalità di erogazione	Note
Lavoratori dipendenti (esclusi lavoratori domestici)	Non essere titolare di trattamento pensionistico o di reddito di cittadinanza che danno diritto all'indennità art. 32, c. 1 e 18 aver beneficiato dell'esonero contributivo 0,8% nel 1° quadrimestre 2022 (quindi imponibile max 2.692 in uno di questi mesi) in forza al 01/07/2022	Il datore di lavoro presso cui si trova in forza eroga il bonus con la busta paga di luglio	Il datore di lavoro compensa l'importo con la denuncia contributiva mensile
Lavoratori domestici	Titolari di almeno un rapporto di lavoro domestico al 18/05/ 2022	Inps nel mese di luglio	
Pensionati	Trattamento a carico di qualsiasi forma prev.le obbligatoria con decorrenza entro il 30/06/2022 Pensione o assegno sociale, pensione o assegno invalidi civili, ciechi e sordomuti Reddito ai fini IRPEF 2021 entro 35 mila euro Residenza in Italia	Inps o ente pensionistico che eroga il trattamento nel mese di luglio	Il reddito si calcola senza considerare TFR, competenze arretrate a tassazione separata e abitazione principale corrisposta in base ai dati in possesso dell'ente erogatore, successivamente vengono effettuate le verifiche
Fruitori di NASpl e Dis-Coll	Percezione dell'indennità per il mese di giugno 2022	Inps dopo le denunce contributive dei datori di lavoro di luglio 2022	
Fruitore dell'indennità di disoccupazione agricola	Percezione dell'indennità competenza 2021 nel corso del 2022	Inps dopo le denunce contributive dei datori di lavoro di luglio 2022	
COCOCO	Contratto attivo al 18/5/2022 Iscrizione alla gestione separata Non devono essere titolari dei trattamenti pensionistici che danno diritto al bonus 200 euro Non devono essere iscritti ad una forma di previdenza obbligatoria Reddito da tali rapporti per il 2021 entro 35 mila euro	Inps dopo le denunce contributive dei datori di lavoro di luglio 2022	

Beneficiari	Requisiti	Modalità di erogazione	Note
Percettori indennità 2021 Covid Lavoratori sportivi Stagionali turismo spettacolo	Lavoratori sportivi Stagionali turismo Spettacolo che hanno percepito l'indennità art. 10, c. 1-9 d.l. 41/2021 e art. 42 D.L. 73/2021	Inps dopo le denunce contributive dei datori di lavoro di luglio 2022	
Lavoratori stagionali Lavoratori a tempo determinato Lavoratori intermittenti	almeno 50 giornate di prestazione nel 2021 reddito da tali rapporti per il 2021 entro 35 mila euro	Inps dopo le denunce contributive dei datori di lavoro di luglio 2022	
Lavoratori dello spettacolo	Iscritti al fondo pensione lavoratori dello spettacolo 50 contributi giornalieri nel 2021 Reddito da tali rapporti per il 2021 entro 35 mila euro	Inps dopo le denunce contributive dei datori di lavoro di luglio 2022	
Lavoratori occasionali 2222 c.c. privi di partita IVA	Nel 2021 titolari di contratto di lavoro autonomo occasionale Non essere titolari di partita IVA Non essere iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria Almeno un contributo mensile nel 2021 Iscrizione alla gestione separata al 18/05/2022	Inps dopo le denunce contributive dei datori di lavoro di luglio 2022	
Incaricati alla vendita a domicilio	Reddito 2021 da tale attività superiore a 5 mila euro Iscrizione alla gestione separata al 18/05/2022 Titolari di partita IVA	Inps dopo le denunce contributive dei datori di lavoro di luglio 2022	
Beneficiari reddito di cittadinanza	Salvo non sia corrisposta ad uno dei componenti del nucleo un'indennità (art. 31 o 32 c. 1-16)	Con la rata di competenza del mese di luglio 2022	
Lavoratori autonomi e professionisti iscritti: gestione previdenziali obbligatorie Inps Enti d.lgs. 509/1994 e d.lgs. 103/1996	Iscritti che non abbiano fruito dell'indennità art. 31 o 32 Reddito non superiore nel 2021 a quanto stabilito da decreto attuativo	Verrà prevista dal decreto attuativo	

Beneficiari	Chi eroga	Procedura
Lavoratori dipendenti (esclusi lavoratori domestici)	Datore di lavoro	Occorre dichiarazione del lavoratore che non fruisce trattamento pensionistico o reddito di cittadinanza
Lavoratori domestici	Inps	Domanda all'Inps
Pensionati	Inps o altro ente pensionistico	Automaticamente
Fruitori di NASpl e Dis-Coll	Inps	Automaticamente
Fruitore dell'indennità di disoccupazione agricola	Inps	Automaticamente
COCOCO	Inps	Domanda
Percettori indennità 2021 Covid Lavoratori sportivi Stagionali turismo spettacolo	Inps	Automaticamente
Lavoratori stagionali Lavoratori a tempo determinato Lavoratori intermittenti	Inps	Domanda
Lavoratori dello spettacolo	Inps	Domanda
Lavoratori occasionali 2222 c.c. privi di partita IVA	Inps	Domanda
Incaricati alla vendita a domicilio	Inps	Domanda
Beneficiari reddito di cittadinanza	Inps	Automaticamente
Lavoratori autonomi e professionisti iscritti: gestione previdenziali obbligatorie INPS Enti d.lgs. 509/1994 e d.lgs. 103/1996	Criteria e modalità saranno stabiliti da DM	

**DICHIARAZIONE ARTICOLO 31 D.L. N. 50/2022
INDENNITÀ UNA TANTUM PER I LAVORATORI DIPENDENTI**

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____,
residente in _____, alla Via / _____, n. _____,
codice fiscale _____, in qualità di lavoratore dipendente del
datore di lavoro _____, codice fiscale _____,
con riferimento a quanto previsto dall'articolo 31 del D.L. n. 50/2022 e consapevole delle
conseguenze in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero,

DICHIARA

- sotto la propria responsabilità di avere diritto all'indennità una tantum per i lavoratori dipendenti di 200 euro prevista dall'articolo 31 del D.L. n. 50/2022, da erogare per il tramite del datore di lavoro nel mese di luglio 2022, in quanto non risulta titolare delle prestazioni di cui all'articolo 32, commi 1 e 18 del D.L. n. 50/2022;
- di non aver diritto, o comunque si impegna a non dichiarare ad altri datori di lavoro di averne diritto, ulteriori indennità di cui all'articolo 31 del D.L. n. 50/2022 in quanto consapevole che a ciascun avente diritto l'indennità spetta una sola volta;
- Di aver beneficiato dell'esonero contributivo dello 0,8% previsto dall'articolo 1, comma 121, della Legge n. 234/2021 nel primo quadrimestre 2022 per almeno una mensilità (eventuale per coloro che non risultavano in forza nel primo quadrimestre 2022).

Luogo _____, data _____

In fede

NB: si consiglia di allegare copia degli articoli 31 e 32 del D.L. n. 50/2022

Dipartimento Scientifico

**Fondazione Studi
Consulenti del Lavoro**
Consiglio Nazionale dell'Ordine

A cura di:
**Giuseppe Buscema
Carlo Cavalleri**